

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 690)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101,
recante misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica
e di prestazioni di diagnostica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto una revisione straordinaria del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, stabilendo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, l'inclusione dei soli farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosità, con l'esclusione dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse.

In relazione alla norma citata, il Ministro della sanità ha provveduto, con decreto del 13 aprile 1984, alla revisione del prontuario terapeutico, riducendo sensibilmente, in attuazione dei criteri suindicati, la fascia dei farmaci esenti da ogni partecipazione.

Tale operazione, imposta dalla esigenza di ridurre la spesa farmaceutica, comporta, però, indubbiamente, un notevole sacrificio finanziario per le categorie meno abbienti e più bisognose di cure.

Da qui la necessità di prevedere, all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge di cui si chiede la conversione, la detrazione della somma annua di lire 4.500.000 dal reddito di lavoro dipendente o di pensione, ai fini della determinazione del limite massimo di reddito per la esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e a quella per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Sempre nell'ottica di tener conto delle situazioni di effettivo bisogno, una particolare considerazione è stata riservata ai pensionati ultrasessantacinquenni, elevando il limite di reddito per la esenzione da lire 4.500.000 a lire 6.500.000 (secondo comma).

Va, inoltre, rilevato che la limitazione ai soli farmaci monouso della inclusione nella fascia esente da ogni partecipazione ha determinato il trasferimento nella fascia B del prontuario di farmaci che si dimostrano necessari in forme morbose di particolare rilievo.

Per tali farmaci è apparso doveroso prevedere la esenzione da ogni forma di partecipazione alla spesa, ove siano utilizzati, per

la terapia di dette forme morbose. L'individuazione di queste, in relazione alle quali sia da concedere *ad personam* l'esenzione dal *ticket* farmaceutico, viene demandata ad un decreto del Ministro della sanità (terzo comma).

L'articolo 12, quattordicesimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 683 del 1983, ha stabilito che, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto, il CIP approva, previa deliberazione del CIPE, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali. In attesa dell'approvazione di tale metodo, è apparso necessario sospendere temporaneamente ogni aumento dei prezzi dei medicinali (quarto comma).

Si è rilevato poi che, all'atto in cui vengono presentate le autocertificazioni intese ad ottenere l'esenzione dai *tickets*, le Unità sanitarie locali non sono in grado di effettuare un tempestivo controllo, in quanto non sono ancora pervenute le copie per il comune delle dichiarazioni dei redditi, cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. Per ovviare a tale sfasatura, si prevede che le autocertificazioni siano accompagnate da una copia della dichiarazione dei redditi, oppure corredate dal modello 101, rilasciato dal datore di lavoro, oppure dal modello 201, rilasciato dal soggetto erogatore della pensione (quinto comma).

In dipendenza di quanto stabilito dal primo comma, viene abrogata la disposizione dell'articolo 12 della legge n. 181 del 1982 relativa alla quota detraibile di lire 2.280.000 (sesto comma).

Le notizie fornite dalle Unità sanitarie locali, a seguito di richieste formulate dal Ministero della sanità, ai fini della programmazione sanitaria nazionale, non sempre sono esaustive di tutti gli aspetti contabili,

organizzativi e funzionali necessari. Pertanto, allo scopo di consentire al Ministero di integrare direttamente tali notizie, si prevede la facoltà di accesso agli uffici delle USL, ai dipendenti presidi e servizi, ed alla relativa documentazione (settimo comma).

L'articolo 2 dispone che i soggetti che intendano fruire di deduzioni o di detrazioni o di agevolazioni di qualsiasi natura o di prestazioni socio-sanitarie, in dipendenza di determinati limiti di reddito, sono tenuti

a computare, ai fini della determinazione dei predetti limiti, anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2.000.000.

L'articolo 3 quantifica per l'anno 1984 in lire 150 miliardi l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, indicandone la copertura finanziaria.

Si chiede, pertanto, la conversione in legge del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, recante misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di prestazioni di diagnostica.

Decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale n. 121 del 3 maggio 1984.

Misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di prestazioni di diagnostica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il sistema vigente di esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per la assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di lire 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per la assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal primo comma del presente articolo, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a lire 6.500.000 nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a lire 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua, con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età tra zero e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, quattordicesimo comma, del decreto-legge di cui al precedente comma 2, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia che l'interessato può trarre da quella in suo possesso della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma ottavo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 468, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. È abrogato il sesto comma dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

7. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle Unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi, e alla relativa documentazione.

Articolo 2.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni o di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiore a lire 2.000.000.

2. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichia-

rante è tenuto, oltre che alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite e non pagate.

3. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

Articolo 3.

1. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI